



COMUNE DI ACQUEDOLCI ***(Provincia di Messina)***

UFFICIO TECNICO COMUNALE
PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DALL'ARTA
D. DIR. 440/2008 E SENTENZA TAR CATANIA N° 2380/08 REP.
SEN. SU RICORSO N° 2168/08



 **NORME DI ATTUAZIONE**

Acquedolci 16.04.2010

I TECNICI REDATTORI

(Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero)

(Geom. Luigi Bordonaro)

(Geom. Giuseppe Lo Cicero)

Indice Generale

| | |
|--|-----------|
| Indice Generale | 1 |
| TITOLO I | 3 |
| NORME DI ATTUAZIONE | 3 |
| Art.1 | 3 |
| DIVISIONE DEL TERRITORIO | 3 |
| Art. 2 | 4 |
| ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE | 4 |
| TITOLO II | 5 |
| ZONIZZAZIONE DI PIANO | 5 |
| Art.3 | 5 |
| ZONA "A" – ZONA URBANA DI INTERESSE STORICO E PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE | 5 |
| Art.3 bis | 5 |
| ZONA "Aps" – Parcheggi e servizi connessi alla zona A del Castello. | 5 |
| Art.4 | 6 |
| ZONA "B1" – CENTRO URBANO | 6 |
| Art.5 – | 8 |
| ZONA "B2" – INSEDIAMENTO FURIANO | 8 |
| Art. 6 | 9 |
| ZONA "B3" – INSEDIAMENTO OLIVETO | 9 |
| Art. 7 | 11 |
| ZONA "B4" – AGGLOMERATO URBANO BARRANCA A MARE (LATO OVEST) –ARTICOLO ABROGATO A SEGUITO PRESCRIZIONE ARTA APPROVAZIONE PRG D.DIR 440/2008 | 11 |
| Art. 8 | 12 |
| ZONA "C1" – ESPANSIONE URBANA CONVENZIONATA | 12 |
| Art.9 | 14 |
| ZONA "C2" – AREA URBANA DI SATURAZIONE | 14 |
| Art.10 | 16 |
| ZONA "C3" – RESIDENZIALE STAGIONALE E/O AGRICOLA | 16 |
| Art.11 | 19 |
| ZONA "C4" –ZONE DI ESPANSIONE DI TIPO "C" | 19 |
| Art.12 | 20 |
| ZONA "D1" – AREA DESTINATA ALLA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE | 20 |
| Art.13 | 22 |
| ZONA "D2" – IMPIANTI RICETTIVI | 22 |
| Art.13 BIS | 25 |
| ZONA "D2/B1- D1" – PL convenzionato in ambito chiuso (sentenza TAR Catania n. 2389/08 Rep Sen e n.02162/2008 Reg.Ric) | 25 |
| Art.14 | 26 |
| ZONA "D3" – IMPIANTI ARTIGIANALI E PRODUTTIVI | 26 |
| ARTICOLO ABROGATO A SEGUITO PRESCRIZIONE ARTA APPROVAZIONE PRG D.DIR 440/2008 | 26 |
| Art.15 | 26 |
| ZONA E –AGRICOLA | 26 |
| Art.16 | 28 |
| ZONA "F1" –IMPIANTI E ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE | 28 |
| TITOLO III | 30 |
| AREE COMMERCIALI | 30 |



| | |
|--|-----------|
| Art.17 | 30 |
| COMMERCIO NELLE AREE DI VALORE STORICO ED ARCHEOLOGICO | 30 |
| ART.18..... | 31 |
| ZONA VS - (VALORE STORICO) | 31 |
| Art.19 | 31 |
| ZONA "VA"- (VALORE ARCHEOLOGICO)..... | 31 |
| Art.20 | 32 |
| MEDIE STRUTTURE DI VENDITA | 32 |
| Art. 21 | 33 |
| ZONA MCC –MEDIO CENTRO COMMERCIALE | 33 |
| Art. 22 | 35 |
| AREE AI FINI ISTITUZIONALI | 35 |
| AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE..... | 37 |
| Art.23 | 37 |
| TITOLO V..... | 37 |
| AREE DI INTERESSE PUBBLICO | 37 |
| Art.24 | 37 |
| ZONA F2 –PARCO NATURALE DELLE FIUMARE..... | 37 |
| Art. 25 | 37 |
| ZONA DELL'ARENILE | 37 |
| Art.26 | 38 |
| ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' | 38 |
| Art. 27 | 39 |
| ZONE DEL PARCO FERROVIARIO | 39 |
| Art.28 | 39 |
| ZONA DESTINATA AL CIMITERO | 39 |
| VINCOLI DI PIANO..... | 40 |
| Art. 29 | 40 |
| VINCOLI | 40 |
| Art. 30 | 41 |
| Area vincolata dal Parco dei Nebrodi | 41 |



TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE

INTEGRAZIONI E CORREZIONI A SEGUITO DEL D.DIR 440/2008
VENGONO RIPORTATE CON FONDO EVIDENZIATO
ES.: **DECRETO DIRIGENZIALE 440/2008**;

Art.1

DIVISIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone:

- zona A: interesse storico – artistico e ambientale;
- zona B1: centro abitato;
- zona B2 : insediamento Furiano;
- zona B3 : insediamento Oliveto;
- zona C1: espansione urbana convenzionata;
- zona C2: aree urbane in saturazione;
- zona C3: residenziale – stagionale e/o agricola;
- zona C4 residenziale di nuova espansione
- zona D1 Diretta fruizione del mare
- zona D2: impianti ricettivi;
- zona E: agricola;
- zona F1: impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale;
- zona PEEP: edilizia economica e popolare
- zona Vs (commerciale di valore storico)
- zona Va (commerciale di valore archeologico)
- zona MCC (commerciale Medio Centro Commerciale)
- zona F2 : parco naturale delle Fiumare;
- zona dell'arenile



- zona destinata alla viabilità
- zona del parco ferroviario
- zona cimitero
- P: parcheggi;
- V: Verde pubblico;

Art. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il piano si attuerà mediante , piani particolareggiati, piani di lottizzazione e singoli progetti architettonici come viene disposto nelle specifiche norme di attuazione delle zone omogenee;



TITOLO II

ZONIZZAZIONE DI PIANO

Art.3

ZONA “A” – ZONA URBANA DI INTERESSE STORICO E PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE.

Comprende l'immobile denominato Castello – Cupane, censito in catasto al foglio di mappa n° 2, particelle n° 11-12-13-73-136-137-330-331-140, vincolato con D.A. n° 6607 del 26.07.2000, nonché le aree limitrofe destinate a spazi di sosta e parcheggi individuate nella variante urbanistica con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20.01.1986 e n° 141 del 22.10.1987 ed approvata con Decreto Assessoriale n° 191 del 20.02.1989.

La zona storica sarà soggetta ad interventi di conservazione e risanamento conservativo allo scopo di salvaguardare l'assetto storico e valorizzarne i contenuti.

INTERVENTI AMMESSI:

Sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione o concessione edilizia e dopo la dovuta acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art.3 bis

ZONA “Aps” – Parcheggi e servizi connessi alla zona A del Castello.

In tale zona, oltre alla destinazione di parcheggio ed in ottemperanza all'accoglimento parziale dell'osservazione n. 70 da parte dell'ARTA con D.Dir 440/2008, si prevede la realizzazione di strutture ed impianti strettamente connessi al complesso storico denominato castello Cupane, a seguito di puntuale studio particolareggiato che determini standards urbanistici inderogabili e tipologie ben definite di intervento aventi



finalità pubblica, da sottoporre al competente parere della sovrintendenza che abbiano il requisito essenziale di tutelare la struttura storica

Art.4

ZONA “B1” – CENTRO URBANO

La zona B1 comprende quella parte del territorio compresa all'interno del perimetro urbano.

INTERVENTI AMMESSI:

Edificazione ex novo dei lotti liberi, sopraelevazione, restauro conservativo, consolidamento, manutenzione, ripristino tecnologico, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

- 1) Destinazione d'uso: residenziale, piccolo artigianato non nocivo né molesto, commerciale per vendita al dettaglio, direzionale, studi professionali, uffici pubblici e privati, edifici per spettacoli, per il culto e per attività culturali, attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere, servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo anche privati.
- 2) Densità Edilizia Fondiaria per la edificazione dei suoli liberi alla data dell'adozione del P.R.G., documentato da atto certo:
 - Per lotti inferiori a 120 mq. = 9,00 mc./mq.;
 - Per lotti tra 120 e 200 mq. = Volume massimo realizzabile mc. 1.000;
 - Per lotti superiori a 200 mq. = 5,00 mc./mq.;
- 3) Indice di Copertura = 1,00 mq./mq.;
- 4) Densità Edilizia Fondiaria per gli interventi sui fabbricati esistenti:
 - a) Nei casi di ampliamento e sopraelevazione è possibile aggiungere volume alla costruzione esistente derivante dall'asservimento trascritto con atto pubblico di nuova superficie fondiaria alla particella su cui risulta catastato l'immobile. Il calcolo di volume sulla superficie asservita viene determinato con le modalità e le limitazioni stabilite nel superiore punto 2);



- b) Nei casi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare lo stesso volume demolito, il quale deve essere documentato da apposito rilievo metrico e fotografico vistato da un tecnico abilitato. Sul volume ricostruito è ammesso l'ampliamento con le modalità previste dal superiore punto a);
- 5) Numero dei Piani Fuori Terra: *parametro non vincolante* .
 - 6) Altezza Massima: H= m. 11,00;
 - 7) Tipologia: Libera;
 - 8) Distanze tra fabbricati:
- Pareti finestrate: distacco minimo assoluto di m. 10,00, riducibili, nel caso di edifici prospicienti su strade pubbliche, alla larghezza della strada medesima
 - Ubicazione dei Fabbricati: Rispetto ai confini del lotto i fabbricati possono essere edificati sul confine con pareti cieche (in aderenza), oppure possono essere posti a distanza di m. 3,00 con pareti cieche (spazio d'isolamento) e a m. 5,00 con pareti finestrate. L'arretramento di m 3,00 dal confine, dovrà essere concordato tra i proprietari dei lotti limitrofi, preventivamente e comunque prima della presentazione del progetto al Comune, con la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo sottoscritto dagli stessi.
 - Distanza dal ciglio stradale: Secondo gli allineamenti dei fabbricati esistenti e previsti nel PRG, gli arretramenti sono consentiti nei casi di evidenti necessità viabilistiche e per il rispetto della normativa sismica.

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000



Art.5 –

ZONA “B2” – INSEDIAMENTO FURIANO

La zona B2 comprende l'insediamento di C/da Furiano

INTERVENTI AMMESSI:

Edificazione ex novo dei lotti liberi, sopraelevazione, restauro conservativo, consolidamento, manutenzione, ripristino tecnologico, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

- 1) Destinazione d'uso: residenziale, piccolo artigianato non nocivo né molesto, commerciale per vendita al dettaglio, direzionale, studi professionali, uffici pubblici e privati, edifici per spettacoli, per il culto e per attività culturali, attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere, servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo anche privati.
- 2) Densità Edilizia Fondiaria per la edificazione dei suoli liberi alla data dell'adozione del P.R.G., documentato da atto certo:
 - Per lotti inferiori a 120 mq. = 9,00 mc./mq.;
 - Per lotti tra 120 e 200 mq. = Volume massimo realizzabile mc. 1.000;
 - Per lotti superiori a 200 mq. = 5,00 mc./mq.;
- 3) Indice di Copertura = 1,00 mq./mq.;
- 4) Densità Edilizia Fondiaria per gli interventi sui fabbricati esistenti:
 - a) Nei casi di ampliamento e sopraelevazione è possibile aggiungere volume alla costruzione esistente derivante dall'asservimento trascritto con atto pubblico di nuova superficie fondiaria alla particella su cui risulta catastato l'immobile. Il calcolo di volume sulla superficie asservita viene determinato con le modalità e le limitazioni stabilite nel superiore punto 2);
 - b) Nei casi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare lo stesso volume demolito, il quale deve risultare documentato da apposito rilievo metrico e fotografico



vistato da un tecnico abilitato. Sul volume ricostruito è ammesso l'ampliamento con le modalità previste dal superiore punto a);

- 5) Numero dei Piani Fuori Terra: *parametro non vincolante* .
- 6) Altezza Massima: H= m. 11,00;
- 7) Tipologia: Libera;
- 8) Distanze tra fabbricati:
 - Pareti finestrate: distacco minimo assoluto di m. 10,00, riducibili, nel caso di edifici prospicienti su strade pubbliche, alla larghezza della strada medesima
 - Ubicazione dei Fabbricati: Rispetto ai confini del lotto i fabbricati possono essere edificati sul confine con pareti cieche (in aderenza), oppure possono essere posti a distanza di m. 3,00 con pareti cieche (spazio d'isolamento) e a m. 5,00 con pareti finestrate. L'arretramento di m 3,00 dal confine, dovrà essere concordato tra i proprietari dei lotti limitrofi, preventivamente e comunque prima della presentazione del progetto al Comune, con la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo sottoscritto dagli stessi.
 - Distanza dal ciglio stradale: Secondo gli allineamenti dei fabbricati esistenti e previsti nel PRG, gli arretramenti sono consentiti nei casi di evidenti necessità viabilistiche e per il rispetto della normativa sismica.

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Art. 6

ZONA “B3” – INSEDIAMENTO OLIVETO

La zona B3 comprende l'insediamento in C/da Oliveto



INTERVENTI AMMESSI:

Edificazione ex novo dei lotti liberi, sopraelevazione, restauro conservativo, consolidamento, manutenzione, ripristino tecnologico, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

- 1) Destinazione d'uso: residenziale, piccolo artigianato non nocivo né molesto, commerciale per vendita al dettaglio, direzionale, studi professionali, uffici pubblici e privati, edifici per spettacoli, per il culto e per attività culturali, attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere, servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo anche privati.
- 2) Densità Edilizia Fondiaria per la edificazione dei suoli liberi alla data dell'adozione del P.R.G., documentato da atto certo:
 - Per lotti inferiori a 120 mq. = 9,00 mc./mq.;
 - Per lotti tra 120 e 200 mq. = Volume massimo realizzabile mc. 1.000;
 - Per lotti superiori a 200 mq. = 5,00 mc./mq.;
- 3) Indice di Copertura = 1,00 mq./mq.;
- 4) Densità Edilizia Fondiaria per gli interventi sui fabbricati esistenti:
 - a) Nei casi di ampliamento e sopraelevazione è possibile aggiungere volume alla costruzione esistente derivante dall'asservimento trascritto con atto pubblico di nuova superficie fondiaria alla particella su cui risulta catastato l'immobile. Il calcolo di volume sulla superficie asservita viene determinato con le modalità e le limitazioni stabilite nel superiore punto 2);
 - b) Nei casi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare lo stesso volume demolito, il quale deve risultare documentato da apposito rilievo metrico e fotografico vistato da un tecnico abilitato. Sul volume ricostruito è ammesso l'ampliamento con le modalità previste dal superiore punto a);
- 5) Numero dei Piani Fuori Terra: *parametro non vincolante*.
- 6) Altezza Massima: H= m. 11,00;



- 7) Tipologia: Libera;
- 8) Distanze tra fabbricati:
- Pareti finestrate: distacco minimo assoluto di m. 10,00, riducibili, nel caso di edifici prospicienti su strade pubbliche, alla larghezza della strada medesima
 - Ubicazione dei Fabbricati: Rispetto ai confini del lotto i fabbricati possono essere edificati sul confine con pareti cieche (in aderenza), oppure possono essere posti a distanza di m. 3,00 con pareti cieche (spazio d'isolamento) e a m. 5,00 con pareti finestrate. L'arretramento di m 3,00 dal confine, dovrà essere concordato tra i proprietari dei lotti limitrofi, preventivamente e comunque prima della presentazione del progetto al Comune, con la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo sottoscritto dagli stessi.
 - Distanza dal ciglio stradale: Secondo gli allineamenti dei fabbricati esistenti e previsti nel PRG, gli arretramenti sono consentiti nei casi di evidenti necessità viabilistiche e per il rispetto della normativa sismica.

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Art. 7

ZONA "B4" – AGGLOMERATO URBANO BARRANCA A MARE (LATO OVEST) –ARTICOLO ABROGATO A SEGUITO PRESCRIZIONE ARTA APPROVAZIONE PRG D.DIR 440/2008

~~La zona indicata con il simbolo B4, estesa mq 7.737, riguarda la parte di territorio dell'agglomerato urbano di c.da Barranca a mare lato Ovest finalizzata al recupero edilizio urbanistico dell'esistente senza incremento di volume e di superficie coperta.~~



~~Detta zona è caratterizzata dall'esistenza di fabbricati costruiti in epoche remote ed in ogni caso prima dell'entrata in vigore della L.R.78/76, gli stessi costituiscono di fatto un agglomerato edilizio residenziale anche di prima abitazione.~~

~~L'agglomerato realizzato necessita di intervento di recupero urbanistico, con previsioni di spazi pubblici ed aree attrezzate in rapporto agli standard minimi previsti dal Decreto Interministeriale 1404/68~~

~~Interventi ammessi:~~

~~1) Recupero delle volumetrie esistenti identificate come stato di fatto.~~

~~2) Interventi ammessi sul patrimonio edilizio senza alterazione di volume:~~

~~a) manutenzione ordinaria;~~

~~b) manutenzione straordinaria;~~

~~c) restauro e risanamento conservativo;~~

~~d) ristrutturazione edilizia anche con demolizioni e ricostruzione nel rispetto della volumetria esistente;~~

~~3) Esecuzione: mediante singoli progetti di recupero delle volumetrie esistenti come stato di fatto.~~

~~4) Interventi urbanistici: realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, attraverso piani particolareggiati di recupero, (Viabilità e servizi).~~

~~I piani particolareggiati di recupero dovranno essere estesi all'intero agglomerato e dovranno rispettare gli indici di seguito riportati~~

~~Verde pubblico 4,5 mq/ab~~

~~Parcheggi 2,5 mq/ab~~

Art. 8

ZONA "C1" – ESPANSIONE URBANA CONVENZIONATA

1) Destinazione d'uso: residenziale, servizi ed attività compatibili con la residenzialità;



- 2) Abitanti insediabili: ab. 2.272
- 3) Spazi Pubblici attrezzati: mq 22.711
- 4) Esecuzione: mediante singoli progetti in conformità alle norme, alle modalità e destinazioni delle lottizzazioni approvate e convenzionate;
 - 1) Lottizzazioni Mancuso (1 e 2)
 - 2) Lottizzazione Vieni
 - 3) Lottizzazione Vitanza e Versaci
 - 4) Lottizzazione Merlo-Barbera
 - 5) Lottizzazione Di Noto
 - 6) Lottizzazione Sciammetta
 - 7) Lottizzazione Regalbuto (1 e 2)
 - 8) Lottizzazione Lorello-Bellomo
 - 9) Lottizzazione Bongiorno
 - 10) Lottizzazione Ugdulena-salerno-Di Leo
 - 11) Lottizzazione Genovese
 - 12) Lottizzazione Ugdulena-La Placa
 - 13) Lottizzazione Ugdulena-Morello-Scaffidi
 - 14) Lottizzazione Carollo-Venuto
 - 15) Lottizzazione Di Giorgio- .Ricciardi
 - 16) Lottizzazione Pulvirenti
 - 17) Lottizzazione Latteri Eugenia
 - 18) Lottizzazione Gentile

Al fine di consentire il completamento dell'attività edificatoria ,sono ammessi interventi edilizi diretti nelle zone già normate da piani particolareggiati o di lottizzazione regolarmente approvati ed in cui siano già ultimate le opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi diretti sono consentiti purchè previsti nei piani attuativi e conformi ai piani stessi nonché al PRG.

in caso di difformità di regole tra i piani attuativi ed il PRG riguardanti densità edilizie, altezze minime o massimi, distacchi,



distanze e altre misure geometriche o di volume prevarranno le norme di PRG.

I piani di lottizzazione in attuazione al PRG, approvati con D.A. 615/1986 sono condivisibili purchè adeguati a quanto prescritto dall'art.15 della L.R.n.78/1976.

Alla scadenza dei piani di lottizzazione convenzionati ed in assenza della loro completa attuazione , gli interventi edilizi potranno avvenire nel rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento di approvazione del PL

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Art.9

ZONA “C2” – AREA URBANA DI SATURAZIONE

Le zone indicate con il simbolo “C2” riguardano le parti del territorio di espansione del PRG approvato con D.A. n. 615/86, inedificate e destinate a complessi insediativi a carattere residenziale ivi compresi i comparti della zona C2/A dal n. 1 al n. 9 che sono regolamentati dalle norme di attuazione del piano particolareggiato, già approvato con il suddetto Decreto, esteso all'intera zona .

I comparti, ad Est del centro abitato, rimangono normati secondo le indicazioni riportate nelle norme del PRG sopracitato ed in particolare:

Comparto C2/H – Superficie Territoriale mq. 9.000

Comparto C2/I – Superficie Territoriale mq. 16.000

Destinazione d'uso: residenziale, servizi ed attività compatibili con la residenzialità;



- 1) Densità Edilizia Fondiaria: 2,5 mc./mq. **Modificato da mc/mq 2,5 a mc/mq 0.75 in quanto aree ricadenti tra la fascia compresa tra i 150 mt ed i mt 500 dalla battigia del mare (art.15 L.R.78/76)**
- 2) Spazi Pubblici attrezzati: mq. 18,00 = 12 mq. per abitante (artt. 3 e 4 del D.M. 02/04/1968) da individuare e distribuire nell'ambito degli isolati attraverso i piani esecutivi;
- 3) minimi da rispettare: per parcheggi mq 1,70 per abitante; per verde attrezzato mq 3,00 per abitante.
- 4) Abitanti insediabili n. 625
- 5) **Altezza ml 10,50 (prescrizione ARTA imposta per la zona C4 equiparata alla zona C2)**

Al fine di consentire il completamento dell'attività edificatoria ,sono ammessi interventi edilizi diretti nelle zone già normate da piani particolareggiati o di lottizzazione regolarmente approvati ed in cui siano già ultimate le opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi diretti sono consentiti purchè previsti nei piani attuativi e conformi ai piani stessi nonché al PRG.

lin caso di difformità di regole tra i piani attuativi ed il PRG riguardanti densità edilizie, altezze minime o massimi, distacchi, distanze e altre misure geometriche o di volume prevarranno le norme di PRG

Il comparto C2/A10 ed F1 As sono destinati ad edilizia scolastica e normati secondo le seguenti prescrizioni:

- *Destinazione d'uso:*

area per l'istruzione ; tali aree sono reperite e dimensionate come da D.M. 02.04.1968 e dovranno essere utilizzate per insediamenti di attrezzature per :



- *Istruzione ; Asilo Nido nel rapporto di 0.85 mq/ab comprensivo dell'esistente ;
Scuola materna , dell'obbligo e superiori;*
- *Attuazione ; Densità fondiaria 2 mc/mq*
- *Interventi : per gli altri parametri si demanda alla vigente legislazione di settore ed ai regolamenti specifici per ogni tipo di attrezzatura*

Le destinazioni urbanistiche che consentono una suscettibilità edificatoria nelle zone C2, dovranno adeguarsi a quanto prescritto dall'art.15 della L.R. 78/1976.

Alla scadenza dei piani di lottizzazione convenzionati ed in assenza della loro completa attuazione , gli interventi edilizi potranno avvenire nel rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento di approvazione del PL

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Art.10

ZONA "C3" – RESIDENZIALE STAGIONALE E/O AGRICOLA

Destinazione d'uso: residenziale stagionale, servizi ed attività compatibili con la residenzialità e con quella agricola;

Densità Territoriale: 0,50 mc./mq. per gli interventi con destinazione connessa alla residenzialità stagionale;

Densità Edilizia Fondiaria: 0,03 mc./mq. per gli interventi abitativi connessi con l'attività agricola, come regolato per le zone E;

Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;



- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ampliamento e sopraelevazione;
- e) demolizione e ricostruzione;
- f) ristrutturazione edilizia;
- g) ristrutturazione urbanistica.

Densità edilizia fondiaria per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- nei casi di ampliamento e sopraelevazione è possibile aggiungere volume alla costruzione esistente derivante dall'asservimento, trascritto con atto pubblico, di nuova superficie fondiaria alla particella su cui risulta catastato l'immobile.
- nei casi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare lo stesso volume demolito, il quale deve essere documentato da apposito rilievo metrico e fotografico a firma di un tecnico abilitato.

Interventi con destinazione connessa alla residenzialità stagionale:

Gli interventi di residenzialità stagionale possono essere attuati mediante piani particolareggiati e/o di lottizzazione su superfici non inferiori a mq. 10.000:

- 1) Spazi Pubblici attrezzati: pari a 12 mq. per abitante stagionale (artt. 3 e 4 del D.M. 02/04/1968) da individuare e distribuire nell'ambito dei territori organizzati dai piani esecutivi;
- 2) minimi da rispettare per parcheggi mq 1,70 per abitante e per verde attrezzato mq 3,00 per abitante.
- 3) Altezza Massima: m. 7,50.
- 4) Piani fuori terra : due oltre seminterrato e sottotetto;

La superficie da lottizzare può essere inferiore a mq 10.000 per relitti di aree già lottizzate e quando la zona di d'intervento risulta interclusa da strade, opere pubbliche in genere e



comunque nei casi in cui verrà dimostrata l'impossibilità assoluta di raggiungere il minimo del 10.000 mq.

Nei casi di ampliamento e sopraelevazione l'attività edificatoria non potrà che essere effettuata nel rispetto dei parametri massimi previsti nello stesso articolo

Al fine di consentire il completamento dell'attività edificatoria ,sono ammessi interventi edilizi diretti nelle zone già normate da piani particolareggiati o di lottizzazione regolarmente approvati ed in cui siano già ultimate le opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi diretti sono consentiti purchè previsti nei piani attuativi e conformi ai piani stessi nonché al PRG.

In caso di difformità di regole tra i piani attuativi ed il PRG riguardanti densità edilizie, altezze minime o massimi, distacchi, distanze e altre misure geometriche o di volume prevarranno le norme di PRG

In tale zona è inibita la possibilità di realizzare a mezzo di strumenti attuativi che riguardino esclusivamente attività connessa alla residenza stagionale (vedi esercizi commerciali), dette attività. Dette attività connesse potranno essere previste soltanto all'interno di piani esecutivi relativi alla residenzialità stagionali ed in quanto funzionali alla stessa.

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Alla scadenza dei piani di lottizzazione convenzionati ed in assenza della loro completa attuazione , gli interventi edilizi potranno avvenire nel rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento di approvazione del PL



Art.11

ZONA "C4"–ZONE DI ESPANSIONE DI TIPO "C"

Tali zone sono relative alle aree di nuova espansione individuate nella tavola di PRG.

Zone di nuove espansione: l'edificazione sarà subordinata all'approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o di piani di lottizzazione di iniziativa privata

- Superficie territoriale = Ha 08,80,00
- Destinazione d'uso: residenziale, servizi ed attività compatibili con la residenzialità;
- Densità Edilizia Fondiaria: ~~2,5 mc./mq.~~: **modificata come segue:**
 - **Densità Edilizia Territoriale :**
 - mc/mq 0,75 all'interno dei mt 500 dalla battigia;**
 - mc/mq 1,50 tra mt 500 ed mt 1000 dalla battigia**

- 1) Spazi Pubblici attrezzati: 12 mq. per abitante (artt. 3 e 4 del D.M. 02/04/1968) da individuare e distribuire nell'ambito degli isolati attraverso i piani esecutivi;
- 2) minimi da rispettare: per parcheggi mq 1,70 per abitante; per verde attrezzato mq 3,00 per abitante,

La zona C4 estesa mq 88.000 viene suddivisa nei seguenti otto isolati:

| | | |
|-------|-------------------------|-----------|
| C4 /A | superficie territoriale | mq 16.500 |
| C4 /B | superficie territoriale | mq 20.200 |
| C4 /C | superficie territoriale | mq 8.350 |
| C4 /D | superficie territoriale | mq 6.900 |
| C4 /E | superficie territoriale | mq 6.250 |
| C4 /F | superficie territoriale | mq 7.450 |
| C4 /G | superficie territoriale | mq 12.450 |
| C4 /H | superficie territoriale | mq 9.900 |



ESECUZIONE: mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione estesi sull'intero isolato e su una parte dell'isolato, in tal caso il progetto di lottizzazione dovrà contenere indicazioni planivolumetriche per l'intero isolato. (parte soppressa a seguito prescrizione ARTA D.Dir 440/2008)

Altezza massima : m. 14.00: **Ridotta a mt 10.50**

Piani fuori terra tre

Alla scadenza dei piani di lottizzazione convenzionati ed in assenza della loro completa attuazione , gli interventi edilizi potranno avvenire nel rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento di approvazione del PL

Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali , per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000

Art.12

ZONA “D1” – AREA DESTINATA ALLA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE

Destinazione d'uso: Opere ed Impianti destinati alla diretta fruizione del mare (Punto a) dell'Art. 15 della L.R. n°78 del 12/06/1976) e quelle compatibili con l'uso del patrimonio edilizio esistente.

- Densità edilizia territoriale: 0,75 mc./mq.
- Superficie Territoriale: mq 126.000
- Altezza massima = m. 3,70.

Si tratta di zone ricadenti all'interno dei 150 m. dalla battigia del mare, estese lungo la costa del territorio comunale e che si intende salvaguardare nei suoi caratteri ambientali e naturali, garantendo in ogni caso un adeguato utilizzo pubblico e privato degli spazi liberi, al fine di valorizzare con iniziative private e pubbliche le attività annesse al tempo libero (Stabilimenti balneari, etc.). ~~Per tali interventi le sole strutture fisse ammesse sono quelle relative alle attrezzature comuni, quali servizi igienici, ristoranti e similari, formati da un solo piano fuori terra con altezza non superiore a m. 3,70. La superficie coperta non dovrà superare il 5%~~



~~dell'area di proprietà, facente parte della licenza di esercizio attinente allo stabilimento balneare.~~ Il volume dell'intera struttura, ~~compresa la parte fissa,~~ non potrà superare l'indice di densità territoriale massimo determinato in 0,75 mc./mq..

Le concessioni edilizie dovranno essere rilasciate a seguito di licenza per l'esercizio di stabilimenti balneari o impianti compatibili con la destinazione d'uso .

~~Le strutture fisse dovranno essere ubicate ad una distanza minima dai confini pari a m. 5,00, in assenza di fabbricati esistenti, ed a m. 10,00 dai fabbricati esistenti per poter realizzare pareti finestrate.~~

In tali zone sono ammesse:

- a) Costruzioni a carattere non permanente e stagionale, finalizzate alla licenza per l'esercizio di stabilimenti balneari con le seguenti indicazioni e destinazioni:
 - Indice edificatorio pari a 0,75 mc/mq ~~da compensarsi con le strutture fisse, di cui sopra, qualora si realizzino;~~
 - Numero di piani fuori terra non superiore ad uno;
 - Non è consentito la realizzazione di piani interrati e/o seminterrati;
 - Altezza massima non superiore a m. 3,70;
 - Copertura a tetto a due falde od a padiglione;
- b) Destinazione d'uso:
 - Locali di deposito per le attrezzature balneari;
 - Locali di ristoro (chioschi, bar, etc.)
 - Cabine spogliatoio

Parcheggi coperti o scoperti in ragione del 10% della superficie di proprietà ;
- c) Edificazione mediante singoli progetti ;
- d) Impianti tecnologici a carattere autonomo , qualora non esistenti;
- e) Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente senza alterazione di volume:



- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;

E' da escludere la possibilità di realizzare strutture fisse di qualsiasi natura, potendosi intervenire in detta fascia, previa autorizzazione in deroga e soltanto nei casi previsti dall'art.57 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art.89 della L.R. n. 6/2001.

Non sono consentite medie strutture di vendita in strutture fisse nell'impossibilità di nuove edificazioni e nel cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. E' assentibile soltanto una eventuale riconferma della destinazione d'uso, nel caso della preesistenza della stessa alla L.R. n. 78/76.

Art.13

ZONA "D2" – IMPIANTI RICETTIVI

- 1) Destinazione d'uso: Ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera;
- 2) Densità edilizia territoriale: 0,75 mc./mq.;
- 3) Spazi Pubblici attrezzati:
 - Attrezzature di interesse comune = mq. 18,00 per abitante inderogabile;
 - minimi da rispettare: per parcheggi mq 3,00 per abitante; per verde attrezzato mq 9,00 per abitante;

Esecuzione:

- la zona omogenea D2 è suddivisa nei seguenti sei isolati (art. 10 della L.R. n°71 del 27/12/1978):
 - D2/A – Superficie territoriale mq. 15.000;
 - D2/B – Superficie territoriale mq. 40.000;
 - D2/C – Superficie territoriale mq. 35.000;
 - D2/D – Superficie territoriale mq. 40.000;
 - D2/E – Superficie territoriale mq. 50.000;



D2/F – Superficie territoriale mq. 50.000;

- Per gli isolati dal D2/A al D2/D, mediante piano particolareggiato esteso all'intero isolato e/o piano di lottizzazione esteso sull'intero isolato ~~e su un comparto dell'isolato (art.11 L.R. n°71/78), in tal caso il progetto di lottizzazione deve contenero indicazioni planivolumetriche per l'intero isolato;~~
- Nell'ambito dei piani esecutivi si possono asservire, ai fini dell'utilizzazione del volume, le superfici fondiarie della zona D1 fronteggiante gli isolati definiti dal superiore punto a). In tal caso l'asservimento deve essere trascritto con atto pubblico.
- ~~Altezza massima: m. 14,00 per quattro piani fuori terra.~~ **Modificato com'esegue:**
- **Altezza massima m. 7,50**
- Per gli isolati D2/E e D2/F secondo le norme di attuazione del piano particolareggiato già approvato con D.A. 615/86.

Le strutture ricettive da realizzare dovranno rientrare nelle specifiche dettate dall'art. 6 della Legge 135/2001 che così recita "Art. 6 Strutture ricettive

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.



Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. (4)

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

L'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione a lottizzare può essere presentata dal proprietario dell'area o dagli aventi diritto fermo restando che i soggetti che gestiranno la tipologia di impianto ricettivo dovranno essere dotati di idonea qualifica inerente l'attività da svolgere.

Nell'ambito del piano di lottizzazione previsto per la realizzazione dell'impianto ricettivo, anche in presenza di più fabbricati dislocati secondo le previsioni di piano, dovrà essere presentata unica richiesta di concessione edilizia comprendente l'intero impianto. Il rilascio della Concessione edilizia resta sempre subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primarie previste nel P.L. convenzionato.

In relazione alla destinazione d'uso prevista in dette aree ed all'estensione dei lotti, così come individuati nel PRG, è da disattendere la possibilità di intervento soltanto per parte degli stessi. Non sono consentite medie strutture di vendita in quanto incompatibili con detta destinazione se non strettamente legate alla zona D2 turistica-Ricettiva. Nel rispetto della legge regionale n. 28/99(commercio) qualora siano previsti esercizi commerciali, per gli stessi devono essere osservate le prescrizioni minime di parcheggio ai sensi del D.P.R.11.7.2000



Art.13 BIS

ZONA “D2/B1- D1” – PL convenzionato in ambito chiuso (sentenza TAR Catania n. 2389/08 Rep Sen e n.02162/2008 Reg.Ric)

In deroga a quanto riportato nel precedente Art 13 , ed in esecuzione alla Sentenza del Tar Catania n. 2380/08 Reg.Sen. e n. 02162/2008 Reg. Ric, per il piano di lottizzazione in ambito chiuso convenzionato con atto n. 41984 di Rep del 21.05.2001 Notaio Giardina , registrato in S.Agata Mllitello il 08.06.2001 al n. 614 , ricadente all’interno dell’isolato D2B ed identificato con il comparto D2B1-D1, restano validi ed attuativi gli standards urbanistici già assentiti e riportati nell’atto di convenzione sopraccitato ed in particolare:

Superficie di intervento :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| • zona D2b | mq 16.284,21 |
| • zona D1 | mq 7.943,16 |
| • totale | mq 24.272,37 |
| | |
| • Indice edificatorio | 0,75 mc/mq |
| • Volumetria ammissibile | mc 18.170,53 |
| • Abitanti insediabili | n.227 |
| • Attrezzature di interesse comune | mq 5.280,00 |
| • Parcheggi | mq 1.398,63 |
| • Sede Viaria | mq 1.166,04 |
| ▪ Totale | mq 7.844,67 |

Fermo restando la destinazione normativa prevista dal vigente PRG relativamente alle altre aree con pari destinazione omogenea urbanistica

.



Art.14

ZONA "D3" – IMPIANTI ARTIGIANALI E PRODUTTIVI

**ARTICOLO ABROGATO A SEGUITO PRESCRIZIONE ARTA APPROVAZIONE
PRG D.DIR 440/2008**

- ~~1) Destinazione d'uso: Impianti Artigianali e Produttivi;~~
- ~~2) Densità Fondiaria: 3,00 mc./mq.;~~
- ~~3) Spazi Pubblici attrezzati: 10% della superficie territoriale;~~
- ~~4) Esecuzione: secondo le norme di attuazione del piano particolareggiato, già approvato con D.A. 615/86~~
- ~~5) Altezza massima: m. 6,00.~~

Art.15

ZONA E –AGRICOLA

- 1) Destinazione d'uso: Agricola ;
- 2) Densità Edilizia per abitazione 0,03 mc./mq.;
- 3) Densità Edilizia per servizi annessi all'agricoltura 50% del volume realizzabile per abitazione;
- 4) Esecuzione: mediante singolo progetto;
- 5) Altezza massima: m. 7,50 per due piani fuori terra oltre seminterrato;
- 6) Tipo di interventi ammessi:
 - 6.1.) Impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali (purchè il numero degli addetti non superi le 20 unità) secondo le indicazioni riportate dall'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni e con le



limitazioni dell'art. 15 della L.R. n. 78 del
12.06.1976;

Art. 22 L.R. 71/78 e successive modifiche ed
integrazioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a dieci metri;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; (12)
- f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

Sono ammessi gli interventi previsti nel superiore art.22 così come integrato dall'art. 6 della L.R. 17/94 modificato dall'art. 6 della L.R. n. 34/94 in relazione delle attività consentite

6.2.) Agriturismo: nell'ambito delle aziende agricole così come definite dalla L.R. n. 25 del 9.06.1994, possono essere destinate ad uso turistico-stagionale parti dei fabbricati adibiti o da adibire a residenza.

Per questo fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della loro cubatura e comunque per non più di 300 mc ; (art. 23 L.R. n. 71 del 27.12.1978)

6.3.) interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente con le seguenti modalità:

- a) Manutenzione ordinaria;
- b) Manutenzione straordinaria;
- c) Interventi di Restauro e risanamento conservativo;



- d) Interventi di ristrutturazione;
 - e) Ampliamento e sopraelevazione
 - f) Demolizione e ricostruzione;
- 2) Densità fondiaria per gli interventi ammessi sul patrimonio esistente:
- a) Nei casi di ampliamento e sopraelevazione è possibile aggiungere volume alla costruzione esistente derivante dall'asservimento, trascritto con atto pubblico, di nuova superficie fondiaria alla particella su cui risulta catastato l'immobile.
 - b) Nei casi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare lo stesso volume demolito il quale deve risultare documentato da apposito rilievo metrico e fotografico, vistato da un tecnico abilitato. Sul volume ricostruito è ammesso l'ampliamento con le modalità previste dal superiore punto a).

Art.16

ZONA "F1" –IMPIANTI E ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

- 1) Destinazione d'uso: spazi per le attrezzature di interesse generale e per le attrezzature di interesse comune necessarie per i fabbisogni della Zona B1 Centro Abitato.
- 2) Densità territoriale:
 - 1,5 mc./mq. per i comparti F1/A, F1/as, F1/B, F1/C; F1
 - 0,75 mc./mq. per il comparto F1/D.
- 1) Esecuzione: mediante singoli progetti.

La zona F1 è suddivisa nei seguenti 6 comparti:

| | |
|----------------------------------|------------|
| - F1/A - Superficie territoriale | mq. 5.593 |
| - F1/as- Superficie territoriale | mq. 12.090 |
| - F1/B - Superficie territoriale | mq. 23.000 |



| | |
|----------------------------------|------------|
| - F1/C - Superficie territoriale | mq. 28.000 |
| - F1/D - Superficie territoriale | mq. 65.000 |
| - F1 - Superficie territoriale | mq. 16.000 |

Il comparto F1/as, unitamente al comparto C2/A10, è destinato ad edilizia scolastica e *normati secondo le seguenti prescrizioni:*

- *Destinazione d'uso:*
area per l'istruzione ; tali aree sono reperite e dimensionate come da D.M. 02.04.1968 e dovranno essere utilizzate per insediamenti di attrezzature per :
 - *Istruzione ; Asilo Nido nel rapporto di 0.85 mq/ab comprensivo dell'esistente ;*
Scuola materna , dell'obbligo e superiori;
 - *Attuazione ; Densità fondiaria 2 mc/mq*
Interventi : per gli altri parametri si demanda alla vigente legislazione di settore ed ai regolamenti specifici per ogni tipo di attrezzatura.



TITOLO III

AREE COMMERCIALI

Art.17

COMMERCIO NELLE AREE DI VALORE STORICO ED ARCHEOLOGICO

Nelle aree individuate di valore storico (zona Castello), contrassegnate con il simbolo "VS" ed Archeologiche (grotta S. Teodoro) contrassegnate con il simbolo "VA" sono ammesse attività commerciali per la vendita al dettaglio e piccolo artigianato non nocivo né molesto atte a valorizzare ed incrementare dal punto di vista turistico le aree interessate.

L'attività edilizia in tali zona rimane disciplinata dalle norme urbanistiche di attuazione dello strumento urbanistico generale.



ART.18

ZONA VS - (VALORE STORICO)

Destinazione d'Uso:

1) Piccoli esercizi alimentari con superficie di vendita non superiore a mq 30,00;

2) Piccoli esercizi per la vendita di souvenir edicole e prodotti tipici dell'artigianato locale con superficie di vendita non superiore a mq 40,00;

Tali attività dovranno essere allocate nei fabbricati esistenti e non dovrà essere alterata la tipologia costruttiva, in caso di ristrutturazione dei prospetti è obbligatorio mantenere gli elementi architettonici esistenti nonché il restauro delle preesistenti murature.

Le vetrine dei singoli negozi non possono sporgere dal filo del fabbricato né sovrapporsi alla cortina muraria dello stesso.

Le insegne dovranno intonarsi al carattere della zona e non dovranno essere lampeggianti.

Per tali attività insediate nella superiore zona non vengono applicate le norme relative ai parcheggi della clientela, in quanto la stessa sarà dotata di parcheggi pubblici.

Considerato che trattasi di edifici esistenti, tale attività da insediarsi vanno in deroga alle altezze utili degli ambienti.

Eventuali cambi di destinazione d'uso in aree vincolate dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente tutore del vincolo.

Art.19

ZONA "VA"- (VALORE ARCHEOLOGICO)

Sono ammesse attività commerciali per la vendita al dettaglio e piccolo artigianato non nocivo né molesto lungo il prolungamento della Via Risorgimento a partire dalla Via Circumvallazione fino al



raggiungimento della zona archeologica, delimitata nell'apposita cartografia con il simbolo "VA".

Destinazione d'uso:

- 1) Piccoli esercizi alimentari con superficie di vendita non superiore a mq 30,00;
- 2) Piccoli esercizi per la vendita di souvenir, edicole e prodotti tipici dell'artigianato locale con superficie di vendita non superiore a mq 40,00.

Tali attività dovranno essere allocate nei fabbricati esistenti e non dovrà essere alterata la tipologia costruttiva, in caso di ristrutturazione dei prospetti è obbligatorio mantenere gli elementi architettonici esistenti nonché il restauro delle preesistenti murature.

Le vetrine dei singoli negozi non possono sporgere dal filo del fabbricato né sovrapporsi alla cortina muraria dello stesso.

Le insegne devono intonarsi al carattere della zona e non dovranno essere lampeggianti.

Per tali attività insediate nella superiore zona non vengono applicate le norme relative ai parcheggi della clientela, in quanto la stessa sarà dotata di parcheggi pubblici.

Considerato che trattasi di edifici esistenti, tale attività da insediarsi vanno in deroga alle altezze utili degli ambienti.

Eventuali cambi di destinazione d'uso in aree vincolate dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente tutore del vincolo.

Art.20

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sono ammesse nelle zone urbanistiche aventi carattere residenziale così individuate e con superficie di vendita: da 101,00 a 600,00 mq

- C1 Espansione urbana già convenzionata;
- C2 Area Urbana di saturazione;



- C3 Residenziale stagionale;
- C4 Espansione urbana di nuova edificazione
- D1 Diretta fruizione del mare in fabbricati assentiti precedentemente alla Legge n° 78/76;
- D2 Impianti ricettivi;

Tali esercizi di vendita sono ammessi nei fabbricati già esistenti e in quelli che saranno realizzati, secondo gli indici ed i parametri di zona.

La realizzazione di tali esercizi di vendita, per le zone “C” e “D2” restano subordinate alla preventiva approvazione di piano di lottizzazione regolarmente convenzionato secondo le norme urbanistiche che regolano la materia.

Sono, altresì, ammesse nella zona omogenea “B” in ambienti aventi caratteristiche riportate nelle norme di attuazione della variante commerciale.

La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pertinenziale per la clientela dovrà essere pari a mq. 1,00 (uno) per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

Non rientrano nel conteggio ai fini del parcheggio gli ambienti destinati ad uffici, depositi e servizi igienici.

Nei casi di ampliamento di tali strutture di vendita entro il limite massimo del 20%, la nuova superficie da destinare a parcheggio, costituente incremento a quella già esistente, potrà essere ridotta del 50%, calcolata con i parametri sopra richiamati.

Art. 21

ZONA MCC –MEDIO CENTRO COMMERCIALE

Si definisce centro commerciale un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite



unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Medio Centro Commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500 a 5.000 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Area destinata alla costruzione di "Medio Centro Commerciale (art. 4 lett. C) comma 5° del D.P. 11.07.2000;

- 1) Superficie territoriale 10.170 mq.;
- 2) Destinazione d'uso: costruzione di Medio Centro Commerciale costituito da un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio, progettati e realizzati unitariamente, inseriti in un'unica struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica che condivide strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente. Possono essere compresi anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali (bar, sportelli bancari, ecc.).
- 3) Densità fondiaria 4 mc./mq.
- 4) Aree destinate a parcheggio:
- 5) Per medie strutture di vendita alimentari e miste: dotazione di parcheggi pari a mq. 1,00 (uno) per ogni mq. di superficie di vendita.
- 6) Per medie strutture di vendita non alimentari: dotazione di parcheggi pari a mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.
- 7) Area a verde comune:
mq. 0,50 per ogni mq. di superficie di vendita.
- 8) Altezza massima:



-I fabbricati non dovranno superare l'altezza massima di m.11,00.

9) Numero di piani:

I fabbricati dovranno avere un piano fuori terra oltre il seminterrato;

10) Volumetria:

il volume dell'immobile viene definito quello emergente dal piano di calpestio a sistemazione avvenuta mediando le altezze fuori terra.

11) Distanza delle strade: minimo m. 7,50 (Decreto Interministeriale n° 1444 del 02.04.1968);

12) Esecuzione: mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o Piano di Lottizzazione di iniziativa privata. Qualora l'intervento non sia esteso all'intero isolato, il progetto deve contenere indicazioni planovolumetriche dell'intero comparto con indicazioni dei rimanenti esercizi commerciali nonché degli spazi e servizi pubblici.

Art. 22

AREE AI FINI ISTITUZIONALI

Nelle aree "ai fini Istituzionali" , dovranno essere utilizzate per interventi pubblici (verde attrezzato, parcheggi etc.) o per l'edificazioni di strutture pubbliche , in questo caso i parametri di riferimento saranno uguali a quelli previsti per la zona B1.

- a. *Destinazione d'uso: uffici pubblici , edifici per spettacoli, per il culto e per attività culturali, servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario.*
- b. *Densità Edilizia Fondiaria:*
- c. *9,00 mc./mq.;*
- d. *Numero dei Piani Fuori Terra: 3 (tre) oltre piano seminterrato, nonché i volumi tecnici come definiti dal REC.*
- e. *Altezza Massima: H= m. 11,00;*
- f. *Tipologia: Libera;*



g. *Distanze tra fabbricati:*

- Pareti finestrate: distacco minimo assoluto di m. 10,00, riducibili, nel caso di edifici prospicienti su strade pubbliche, alla larghezza della strada medesima*
- Ubicazione dei Fabbricati: Rispetto ai confini del lotto i fabbricati possono essere edificati sul confine con pareti cieche (in aderenza), oppure possono essere posti a distanza di m. 3,00 con pareti cieche (spazio d'isolamento) e a m. 5,00 con pareti finestrate. L'arretramento di m 3,00 dal confine, dovrà essere concordato tra i proprietari dei lotti limitrofi, preventivamente e comunque prima della presentazione del progetto al Comune, con la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo sottoscritto dagli stessi.*
- Distanza dal ciglio stradale: Secondo gli allineamenti dei fabbricati esistenti e previsti nel PRG, gli arretramenti sono consentiti nei casi di evidenti necessità viabilistiche e per il rispetto della normativa sismica*

Le aree ai fini istituzionali costituenti “ RELITTI” possono essere accorpate al terreno e/o al fabbricato adiacente , costituente pertinenza dello stesso senza potenzialità edificatoria; in particolare trattasi di aree che per forma ed esigue dimensioni non permettono un funzionale intervento di opera pubblica. Comunque tali aree non dovranno consentire l'incremento volumetrico al fabbricato esistente e/o all'area edificabile adiacente . L'eventuale trasferimento di tali relitti ai privati richiedenti sarà normato da opportuno regolamento da approvarsi dal competente organo deliberante.



TITOLO IV

AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Art.23

L'area definita con il simbolo PEEP è destinata per interventi di edilizia economica popolare. Essa è suddivisa in:

PEEP/a sottoposta alle norme di attuazione già approvate con D.A.;

PEEP/b in fase di localizzazione mediante variante all'attuale strumento urbanistico a seguito di approvazione di programma costruttivo ai sensi del art. 25 della L.R. n° 22/96 con le procedure di cui l'art. 51 della L. n° 865/71;

~~PEEP/c sottoposto a piano particolareggiato in uno al presente piano.~~

Soppresso a seguito prescrizioni ARTA approvate con D.Dir 440/2008

TITOLO V

AREE DI INTERESSE PUBBLICO

Art.24

ZONA F2 –PARCO NATURALE DELLE FIUMARE

- 1) Destinazione d'uso: parco naturale delle fiumare Furiano ed Inganno.
- 2) Esecuzione: mediante progetto organico di sistemazione idro-geologico-paesaggistica dell'intera fiumara.

Art. 25

ZONA DELL'ARENILE

- 1) Destinazione d'uso: per la fruizione del mare.
- 2) Interventi ammessi:
 - a) manutenzione e pulizia,
 - b) impianti sottotraccia,
 - c) interventi previsti nel piano di utilizzazione delle spiagge.



Art.26

ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'

La viabilità è distinta in:

Urbana:

La viabilità urbana ricade nelle zone omogenee B, C1 , C2. e C4 .La tipologia, il tracciato e la sezione stradale sono rimandati ai singoli progetti nella zona B e ai piani esecutivi nelle zone C1, C2. e C4 Le distanze minime tra fabbricati e ciglio di strada sono fissate dall'art.9 del D.M. 2.4.1968.

Extraurbana.

La viabilità extraurbana riguarda tutto il sistema di connessioni e collegamenti diretti tra struttura urbana e attività che si svolgono nel territorio.

Le tipologie stradali sono distinte in tre tipi a cui corrispondono le seguenti sezioni e prescrizioni da rispettare:

- a) Tipo 1 – viabilità di servizio alle zone D2 e D3 con sezione trasversale di m. 10 e fasce di rispetto di m. 7,50.
- b) Tipo 2 – viabilità di servizio alle zone C3 con una sezione trasversale di m. 6,00 e fasce di rispetto di m. 5,00 previste nei piani di lottizzazione di iniziativa privata.La viabilità di penetrazione in dette Zone C3 , qualora ricadenti in zone urbanistiche diverse , viene ricondotta con il presente piano alla larghezza pari a ml 6.00.
- c) Tipo 3 viabilità di servizio alla zona D1 – adiacenti alle zone di recupero B4 e B5 viene prevista con sezione trasversale pari a ml 8.00.

Extraterritoriale.

La viabilità extraterritoriale riguarda le comunicazioni che attraversano il territorio comunale collegandolo con la Regione.



Costituiscono la viabilità extraterritoriale:

- a) il tracciato dell'autostrada Messina – Palermo, distinto come tipo A (articolo 3 D.M. 1.4.1968).
- b) il tracciato della Statale n.113, distinto come tipo B (art.3 D.M. 1.4.1968) per il rispetto delle distanze tra costruzioni e ciglio della strada;
- c) il tracciato della statale n.289 per S. Fratello, distinto come tipo C (articolo 3 D.M. 1.4.1968);
- d) il tracciato della provinciale per Nicetta distinto come tipo D (art. 3 D.M. 1.4.1968);

Art. 27

ZONE DEL PARCO FERROVIARIO

- Coincide con il demanio delle Ferrovie dello Stato

Gli interventi sono disciplinati dalle normative specifiche in vigore

Art.28

ZONA DESTINATA AL CIMITERO

1) Esecuzione: l'edificazione all'interno del cimitero viene eseguita mediante singoli progetti e nel rispetto delle norme contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale.

~~2) Il rispetto di non edificazione dai confini del Cimitero è prevista nei limiti del raggio di ml 50 salvo approvazione degli organi competenti.~~ **Sostituito ed integrato come segue :**

Il rispetto di non edificazione dai confini del Cimitero è prevista nei limiti del raggio di ml 200 salvo per il fronte Ovest ove la fascia di rispetto è stata ridotta a ml 168 a seguito autorizzazione del Direttore Generale AUSL Messina Settore igiene pubblica n. 000120 del 03.01.2002 .



VINCOLI DI PIANO

Art. 29

VINCOLI

- a) E' obbligatorio per il Palazzo Cupani l'intervento di risanamento e restauro conservativo per il suo valore di testimonianza storica della struttura insediativa preesistente all'abitato sorto nel XX secolo. La zona di Vincolo è quella riportata nelle previsioni di piano con il simbolo "A"
- b) E' obbligatorio il Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica, competente territorialmente per la realizzazione entro la fascia di rispetto, attorno alla Grotta di S. Teodoro, individuata nella tavola di piano di qualsiasi opera di trasformazione dell'attuale assetto agricolo. In detta area è vietata l'edificazione di manufatti edilizi; sono ammessi lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
- c) E' obbligatorio, per la durata indicata dalla legge 14.8.1982 n. 615 e riportata nei contratti di acquisto, rogati tra il Demanio ed il Comune di Acquedolci, la destinazione, ai fini istituzionali, dei suoli delimitati nella tavola di piano.
- d) *E' obbligatorio nelle parti del territorio comunale opportunamente perimetrato nelle tavole di progetto ed a seguito indicazioni della Soprintendenza BB.CC.AA di Messina di cui alla nota n. 945 del 19.03.2003, 4162 del 10/10/2003 e n. 2530 del 30.05.2005 tutelare alcune aree di interesse archeologico con le seguenti prescrizioni:*
- *in contrada Favara, l'area non espropriata, né sottoposta a vincolo, ai sensi del D.L. 490/99, intorno alla Grotta San Teodoro, a partire dall'autostrada e fino al confine con il territorio del Comune di San Fratello, come è delimitata ed evidenziata a tratteggio nella cartografia allegata alla presente nota, deve essere considerata di inedificabilità assoluta, anche ai fini della futura realizzazione di un'area di parco e la trasformazione dell'attuale assetto agricolo deve essere sottoposta alla preventiva*



- approvazione del Servizio II della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- per l'area soprastante la stazione ferroviaria compresa tra le Vie Generale Di Giorgio, F. Crispi, Damiano Chiesa e Barone Cupane, delimitata ed evidenziata nella allegata planimetria, in cui in passato è stato rinvenuto un mosaico di epoca romana, dovranno essere eseguiti saggi preventivi e i lavori di scavo e i movimenti di terra previsti dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza e, pertanto tutti i progetti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Servizio II della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
 - per la contrada Buffone delimitata ed evidenziata a tratteggio nella allegata planimetria, indiziata di presenze archeologiche, in tutta l'area che va dal Ponte Marina per 500 metri a est e per 100 metri a nord, i lavori di scavo e i movimenti di terra dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale di questo Servizio, al quale dovrà essere data preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori.

Art. 30

Area vincolata dal Parco dei Nebrodi

(D.A. 67/Gab del 08.03.2005)

La zona interessata alla perimetrazione è quella delimitata a seguito della notifica del D.A. n. 67/Gab del 08.03.2005 relativo all'ampliamento dei ambiti territoriali del Parco dei Nebrodi che è stata riportata nell'apposita cartografia di piano.

Le attività compatibili ed esercitabili nonché di divieti operanti nel Parco di seguito si riportano:

Istituzione del Parco dei Nebrodi e dell'ente di gestione denominato Ente Parco dei Nebrodi.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

Visto il proprio D.A. n. 118 del 30 marzo 1985, con il quale è stato nominato il commissario regionale ad acta per la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi;

Vista la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi, presentata dal commissario ad acta in data 28 ottobre 1988 con nota n. 65;

Considerato:

- che la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi è stata resa di pubblica ragione mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e che i comuni interessati hanno regolarmente pubblicato la suddetta proposta;

- che avverso la proposta d'istituzione del Parco dei Nebrodi sono state presentate le osservazioni di cui al relativo repertorio riportato nell'allegato al presente decreto, segnato con lettera D;



- che il commissario regionale ad acta, in data 8 novembre 1990, con nota n. 086, ha formulato motivate deduzioni sulle osservazioni presentate che sono riportate nell'allegato al presente decreto, segnato con la lettera C;

Considerato che il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha proceduto all'esame della citata proposta istitutiva del Parco in numerose sedute, esprimendo parere conclusivo nella seduta del 20 maggio 1993;

Visto il voto conclusivo reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993, con il quale la proposta per l'istituzione del Parco regionale dei Nebrodi citata è stata ritenuta

meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni discendenti dall'esame delle deduzioni e delle osservazioni e dalle considerazioni svolte nello stesso voto con la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti

operanti in ciascuna zona del parco e con la delimitazione contenuta nell'elaborato cartografico di cui agli elaborati allegati al voto citato;

Ritenuto di condividere il voto conclusivo reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993 sulla proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi citata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 occorre fissare la sede del parco e che il C.R.P.P.N. nella seduta del 20 maggio 1993, ha individuato per la stessa i comuni di Caronia, Alcara Li Fusi e Cesarò,

avuto riguardo ai significativi apporti territoriali e naturalistici dei comuni interessati, nonché alla loro localizzazione ed alla loro accessibilità rispetto al territorio del parco;

Considerato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, di dovere determinare il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione del parco;

Ritenuta l'opportunità di rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana Ambiente e Territorio nella seduta n. 82 del 22 luglio 1993 e ritenuto di dovere accogliere le raccomandazioni formulate dalla Commissione legislativa stessa con il parere citato, integrando di conseguenza la disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti

operanti in ciascuna zona del parco proposta dal C.R.P.P.N. nella seduta del 20 maggio 1993, al fine di pervenire ad una più chiara e certa formulazione di alcune norme regolamentari;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, occorre provvedere all'istituzione dell'Ente Parco cui affidarne la

gestione;

Considerato che per quanto attiene la sede del parco la Commissione legislativa permanente dell'A.R.S. Ambiente e Territorio con il parere citato ha suggerito di fissare la sede nel comune di Caronia e di istituire uffici periferici;

Ritenuto di dovere individuare nel comune di Caronia la sede del Parco in ragione dell'apporto territoriale e naturalistico e della sua localizzazione;

Ritenuto inoltre, condividendo l'avviso del C.R.P.P.N. e della Commissione legislativa, al fine di rendere immediatamente fruibili agli utenti i servizi dell'ente, di prevedere che il medesimo stabilisca una sede decentrata nel

comune di Alcara Li Fusi ed uffici periferici nel comune di Cesarò;

Decreta:

Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 33 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, il Parco naturale regionale denominato Parco dei Nebrodi, sulla base della proposta istitutiva di cui in premessa che, modificata ed integrata secondo il voto espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993, viene allegata, segnata con lettera A, al presente decreto unitamente al voto del Consiglio regionale di cui sopra anch'esso allegato al presente decreto, segnato con lettera B.

Art. 2



La delimitazione del territorio del Parco dei Nebrodi e la sua articolazione zonale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 14/88, è quella di cui alla cartografia in scala 1:25.000 che, segnata al numero 1, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

La disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco così come delimitato negli elaborati di cui all'art. 2 del presente decreto, integrata secondo le raccomandazioni formulate nella seduta n. 82 del 22 luglio 1993 dalla Commissione legislativa permanente dell'A.R.S. Ambiente e Territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 14/88, è quella di cui all'elaborato allegato al presente decreto che, segnata col numero 2, ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Le osservazioni alla proposta istitutiva del Parco, presentate ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 35 della legge regionale n. 14/88, sono decise in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, così come riportati nell'allegato al presente decreto segnato con la lettera D.

Art. 5

*Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 14/88, è costituito l'Ente di gestione del Parco dei Nebrodi con la seguente denominazione **"Ente Parco dei Nebrodi"**, avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.*

Al predetto ente è affidata la gestione del Parco dei Nebrodi, che viene esercitata dagli organi previsti dall'art. 9 bis della legge regionale n. 98/81, aggiunto con l'art. 9 della legge regionale n. 14/88, nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, la sede legale dell'Ente Parco dei Nebrodi è fissata nel comune di Caronia.

Art. 6

L'Ente Parco di cui al precedente art. 5 provvederà a stabilire nel comune di Alcara Li Fusi una sede presso cui istituire propri uffici e servizi e ad istituire, altresì, uffici periferici nel comune di Cesarò.

Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici periferici anche in altri comuni, ivi compresa la realizzazione di centri museali o di iniziativa culturale o promozionale, previsti nei programmi di attività del parco.

Art. 7

Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione dell'Ente Parco Nebrodi si provvederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto, unitamente alla "disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco" (allegato 2) ed alla cartografia in scala 1:25.000 (n. 2 tavole) riportante la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Nebrodi (allegato 1), sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Tutti gli elaborati relativi al presente provvedimento vengono depositati presso i competenti uffici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 4 agosto 1993.



PARCO DEI NEBRODI

Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco

Capo I **"FINALITA'"**

Art. 1 **"Finalità ed efficacia"**

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco dei Nebrodi ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Capo II **"ZONA "A", DI RISERVA INTEGRALE"**

Art. 2 **"Attività esercitabili"**

Nelle zone "A", di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre

1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zone, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco.

L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposito regolamento approvato dall'Ente Parco, su parere del

C.T.S., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento l'esercizio del pascolo è consentito nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco ad esclusione delle previsioni di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14;

e) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato a strisce alterne e mai andatamente secondo modalità esecutive

fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

g) praticare l'escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

h) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more



della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente

all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

i) il traffico motorizzato sulle strade classificate: statali, provinciali, comunali.

Art. 3 "Divieti"

Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "A" è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle

esistenti; la realizzazione di piste di sci, impianti di risalita e funivie; la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche; realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

b) l'esercizio di attività agricole, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 25;

c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

d) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;

e) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;

f) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

g) praticare il campeggio;

h) esercitare attività sportive che compromettono l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motocicli smo, motocross, motoalpinismo, deltaplanj smo, etc.;

i) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

Art. 4 "Divieti particolari"

Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Parco, su parere del C.T.S., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione.

Art. 5 "Acquisizione di particolari aree "

L'acquisizione delle zone "A", di cui all'ultimo interlinea del punto a), dell'art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione di cui al precedente articolo.

Capo III ZONA "B", DI RISERVA GENERALE

Art. 6 "Attività esercitabili"

Nelle zone "B", di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le seguenti attività:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre

1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco.



Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

f) praticare l'escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

g) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more

della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente

all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

h) esercitare le attività silvocolturali, secondo quanto previsto nel successivo art. 15. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista nel successivo art. 15 può essere assentita l'apertura di piste di esbosco, previo accertamento della inderogabile necessità delle stesse ed a condizione della rimessa in pristino dei luoghi;

i) esercitare il pascolo, purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può, su parere del C.T.S., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

l) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati - pascoli, deve essere autorizzato dell'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S.;

m) esercitare attività zootecniche, purché condotte a livello d'impresa agricola;

n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico formali della coltura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

o) realizzare interventi di sistemazione idraulico forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;

p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.

Art. 7

"Divieti"

1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle normali attività agricole, l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

Capo IV

ZONA "C", DI PROTEZIONE

Art. 8

"Attività esercitabili"

1. Nelle zone "C", di protezione, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6, con i limiti e le modalità in esso contenute, nonché le seguenti altre:

a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive



Ufficio Tecnico Comunale di Acquadolci

NORME DI ATTUAZIONE INTEGRATE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARTA D.DIR 440/2008

Piano Regolatore Generale

Pagina 46

modifiche ed integrazioni.

2. Gli interventi sub punto b) del precedente comma possono essere realizzati prima della approvazione del piano territoriale del Parco se previsti in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10.

Art. 9 "Divieti"

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi comma.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ed è fatto comunque divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre, mentre è ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E' altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 10 "Piani particolareggiati di zone "C"

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco di cui all'art. 18, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e sue successive modifiche di integrazione, ad iniziativa dei comuni, nei cui

territori ricadono zone "C", di protezione, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, debbono essere, comunque, rispettati i seguenti indici e parametri e prescrizioni particolari:

a) la superficie territoriale oggetto di trasformazioni edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a) non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41 - sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore a un metro cubo per metro quadrato;

e) in ciascuno lotto edificabile il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della superficie fondiaria;

f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non può essere superiore a metri lineari 7,00;

g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. Il piano particolareggiato, previo parere del consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di giorni 60 dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il comitato tecnico scientifico, è adottato dal consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.



Art. 11
"Interventi su particolari manufatti esistenti"

1. Per finalità escursionistiche turistiche, ricettive, di fruizione, di ricerca ed istituzionali dell'Ente Parco possono essere autorizzati dallo stesso ente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, su seguenti manufatti, a prescindere dalla zona di Parco in cui ricadono:

- 1.1. Castello Impallaccionata (Comune di Caronia);
- 1.2. Casello Muto (Comune di S. Fratello);
- 1.3. Caserma Bracallà (Comune di Cesarò);
- 1.4. Case Trapesi (Comune di Cesarò)
- 1.5. Masseria di Monte Colla (Comune di Randazzo);
- 1.6. Rifugio Villa Miraglia (Comune di Cesarò);
- 1.7. Caserma Mafauda (Comune di Capizzi);
- 1.8. Case Mangalaviti (Comune di Longi);
- 1.9. Rifugio Arcarolo (Comune di Bronte);
- 1.10. Caserma Sambuchello (Comune di Cesarò);
- 1.11. Rifugio di Portella Biviere (Comune di Alcara Li Fusi);
- 1.12. Case Favate (Comune di Cesarò);
- 1.13. Rifugio di Passo Taverna (Comune di Alcara Li Fusi);
- 1.14. Albergo Kysar (Comune di Cesarò);
- 1.15. Caseggiati Moglia (Comune di Caronia);
- 1.16. Case Cartolari - Li Perni (Comune di Tortorici);
- 1.17. Case Pomarazzita (Comune di Randazzo);
- 1.18. Case Medda (Comune di Mistretta);
- 1.19. Case Acquasanta - Tre Vergini (Comune di Tortorici),
- 1.20. Case Colla Bassa (Comune di Capizzi);
- 1.21. Case Botti (Comune di Longi);
- 1.22. Case Comunali Lunchetti-Pileci (Comune di Militello Rosmarino);
- 1.23. Case Pomieri (Comune di Mistretta);
- 1.24. Case Monaco (Comune di Mistretta);
- 1.25. Case Raino (Comune di Mistretta);
- 1.26. Case Maurici (Comune di Mistretta);
- 1.27. Case Chiusitta (Comune di Bronte);
- 1.28. Caserma Zarbata (Comune di Randazzo);
- 1.29. Casa ex Feudo Monte Piano in località Scacciamargi (Comune di Mistretta);
- 1.30. Edificio comunale in località Scavioli (Comune di Alcara Li Fusi);
- 1.31. Edificio comunale in località Saracena (Comune di Alcara Li Fusi);
- 1.32. Case in località Ferrante (Comune di Longi);
- 1.33. Case Batessa (Comune di Tortorici);
- 1.34. Antica masseria del Dugo (Comune di Capizzi).

2. Le destinazioni d'uso degli immobili di cui al comma precedente ed oggetto degli interventi ivi previsti sono fissate dall'Ente Parco, previo parere del comitato tecnico scientifico.

3. L'elenco dei manufatti di cui al primo comma può essere integrato dall'Ente Parco con le procedure e nei tempi fissati all'art. 28, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V
"ZONA "D", DI CONTROLLO"

Art. 12
"Attività esercitabili"

Nelle zone "D", di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14 sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e), del primo comma, art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, purché compatibili con le finalità del Parco.

Art. 13
"Divieti"

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.



2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E', altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché quelle nocive;

d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 14

"Norme sull'attività edilizia"

1. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale, l'attività edilizia nelle zone "D", compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

b) si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.L. 2 aprile 1968, n. 1444;

c) non si applica il disposto dell'ultimo comma, art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

d) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui all'art. 23, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

2. La zona "D" impegnata a vivaio, di proprietà è dell'amministrazione forestale, in località Zerbetto nel territorio comunale di S. Fratello non può essere oggetto di mutazione dell'attuale destinazione d'uso. Eventuali trasformazioni devono essere finalizzate al miglioramento ed al potenziamento dell'attività vivaistica.

Capo IV

"DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI"

Art. 15

"Gestione del patrimonio boschivo"

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il comitato tecnico scientifico.

3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a

preventiva autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.

4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate, devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente

Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze di acero, frassino, tasso, agrifoglio, sorbo ed altre essenze minori, salvo specifica autorizzazione.

6. In zona "A" gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustale disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione.

7. In zona "B" nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un



Ufficio Tecnico Comunale di Acquadolci

NORME DI ATTUAZIONE INTEGRATE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARTA D.DIR 440/2008

Piano Regolatore Generale

Pagina 49

equilibrato sviluppo del sottobosco la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico). Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denutate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi

interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento.

8. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostruzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvicolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per territorio che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal corpo forestale della Regione Siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

11. Entro un anno dalla sua istituzione, l'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito elenco di grandi alberi di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico che, in quanto "monumenti naturali", devono essere rigorosamente tutelati.

Art. 16

"Gestione del patrimonio faunistico"

1. In tutto il territorio del Parco è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

2. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, l'Ente potrà predisporre piani di cattura e/o di abbattimento. Nelle zone "A" e "B" eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.

4. L'intervento sugli squilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

5. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 17

"Attività di fruizione"

1. E' soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente di fissare limiti o prescrizioni in zone di particolare interesse naturalistico o per eccessive frequenze, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.



Ufficio Tecnico Comunale di Acquadolci

NORME DI ATTUAZIONE INTEGRATE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARTA D.DIR 440/2008

Piano Regolatore Generale

Pagina 50

2. Le escursioni a piedi sono libere. Le escursioni a cavallo, all'interno della zona "A", possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna.

3. Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco possono essere inibite attività quali alpinismo, caccia fotografica, arrampicate in parete ed altre attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.

4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale l'Ente Parco elaborerà un piano stralcio per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". I sentieri devono essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui non si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di semplici segnali che indichino l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura la realizzazione e la manutenzione dei sentieri in corrispondenza dei principali itinerari escursionistici. Devono essere individuati i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare lo sci-alpinismo, lo sci escursionismo e lo sci di fondo a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco definirà gli itinerari e le rotabili, le stradelle e le piste in cui è consentite il transito motorizzato per fini turistici.

Art. 18

"Attività di ricerca scientifica"

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico scientifico.

Art. 19

"Gestione delle risorse idriche"

1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche delle sorgenti naturali ancora esistenti, di laghetti, stagni e torrenti, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.

2. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e laghetti, impedendovi l'accesso del bestiame. Per l'abbeverata del bestiame al pascolo possono essere realizzate, in alternativa, semplici strutture con tecniche naturalistiche. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere

l'Ente Parco, anche di concerto con l'azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, o altri soggetti ai quali potranno essere concesse dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il ripristino delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

3. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque vigente nelle zone "A" e "B" del Parco nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. Tale intervento potrà consistere in un potenziamento di una captazione esistente o, in alternativa, in una nuova captazione. La scelta di uno degli interventi anzidetti dev'essere effettuata con progetto esecutivo, da redigere ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, assistito da nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S. e sulla base di un esaustivo studio contenente:

- a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;
- b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;
- c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;
- d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi: innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;
- e) valutazione d'impatto ambientale dell'intervento proposto e delle azioni prodotte dallo stesso con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali, e valutazione e studio degli interventi, da realizzarsi con tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, idonei alla minimizzazione dell'impatto al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

4. All'interno delle aree delimitate come zona "C" e "D" per l'approvvigionamento idropotabile funzionale alle attività ed a interventi consentiti in ciascuna delle due zone, nonché per svolgimento di attività agrosilvopastorali, è ammessa deroga divieto di modificare il regime delle acque, nei limiti e con modalità fissate dall'Ente Parco in sede di rilascio di nulla osta sentito il C.T.S.

5. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi, ammissibili ai sensi del presente regolamento; sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi, e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.



6. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria

manutenzione, nonché interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

7. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

Art. 20

“Colture e tecniche agricole tradizionali e biologiche”

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 ter legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi degli interventi autorizzati e/o approvati ai sensi del presente

regolamento. Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, proprietario del fondo, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo gli interventi di cui al comma precedente sono:

a) il mantenimento ed il ripristino delle colture tradizionali, ammissibili ai sensi del presente regolamento;

b) l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione delle tecniche agricole e colturali praticate in tecniche biologiche e biodinamiche, ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E., sulla scorta di certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato per legge.

Art. 21

“Patrimonio faunistico domestico”

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 quater legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi di mantenimento in funzione dell'utilizzazione economica delle singole specie e/o razze. Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, residente nei comuni interessati, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

2. L'allevamento dev'essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

“Norme finali”

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o ripe ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine segua il tracciato di una strada esistente, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria

manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Nuovi elettrodotti e gasdotti nonché nuovi impianti tecnologici a rete telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

Art. 23

“Valutazione d'impatto ambientale”

Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.



Ufficio Tecnico Comunale di Acquedolci

NORME DI ATTUAZIONE INTEGRATE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARTA D.DIR 440/2008

Piano Regolatore Generale

Pagina 52

Art. 24

“Coltivi di modesta estensione”

Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione devono intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

Art. 25

“Eventuali coltivi ricadenti in zona <A>”

Eventuali aree in attualità di coltivazione alla data di pubblicazione della proposta d'istituzione del Parco e ricadenti all'interno della zona "A", su richiesta dei proprietari dei fondi o di chi ne abbia legittimo titolo, da inoltrarsi all'Ente Parco entro il termine di giorni 180 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto istitutivo del Parco possono essere utilizzati per la prosecuzione dell'attività agricola la tradizionale esercitata in essi, nel rispetto di

particolari limiti e modalità fissati con nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S.

Art. 26

“Norma transitoria”

Fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico i pareri di competenza previsti dal presente regolamento, sono rilasciati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Acquedolci, lì 16.04.2010

